

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lett. a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2115/2024 - che dispone a carico della CMRC le spese legali relative alla causa in materia civile di II grado iscritta al n. R.G. 393/2022, per un importo complessivo di € 7.295,60 (di cui € 6.100,00 liquidate in Sentenza, € 915,00 per rimborso spese generali e € 280,60 per CNA 4%), in favore dell'ex dipendente Sig. R.G.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che con Decreto n. 133 del 11.09.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lett. a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2115/2024 - che dispone a carico della CMRC le spese legali relative alla causa in materia civile di II grado iscritta al n. R.G. 393/2022, per un importo complessivo di € 7.295,60 (di cui € 6.100,00 liquidate in Sentenza, € 915,00 per rimborso spese generali e € 280,60 per CNA 4%), in favore dell'ex dipendente Sig. R.G.";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 72 del 20/12/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024. Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 73 del 20/12/2023 "Adozione da parte del Consiglio Metropolitano dello schema del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026; Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024. Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 1 del 17/01/2024 recante “Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto”;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29.02.2024 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 25 del 29.05.2024 recante “Rendiconto della gestione 2023 – Approvazione”;

Premesso che:

il Sig. R.G., già dipendente della Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) presso la Direzione del Dipartimento VII – Viabilità Nord, in quiescenza a far data dal 31.01.2012, è risultato imputato nel procedimento penale n. 1106/11 R.G.N.R. presso il Tribunale di Rieti per i reati previsti dagli artt. 113, 40 cpv e 589 c.p. a seguito dell’incidente mortale occorso in data 29.05.2010 sulla S.P. Tiberina al Km 34,150 nel Comune di Nazzano;

Tenuto conto che l’apertura del procedimento di responsabilità penale è scaturito per fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento di compiti d’ufficio;

Considerato che, con nota protocollo n. 25118 del 20.02.2012, il Sig. R. G. ha comunicato a Marsh S.p.A., broker assicurativo dell’Ente, e all’Amministrazione di essere sottoposto a procedimento penale n. 1106/11 R.G.N.R., chiedendo, nel contempo, l’apertura del relativo sinistro ed informando dell’avvenuta nomina del proprio difensore di fiducia;

Vista la sentenza n. 787/2015 con la quale il Tribunale di Rieti – Sezione Penale, nell’ambito del sopra indicato procedimento penale n. 1106/2011 R.G.N.R., ha dichiarato il Sig. R. G. responsabile del reato ascrittogli;

Dato atto che, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Rieti n. 787/2015, è stato proposto ricorso avanti la Corte di Appello di Roma – Sezione Penale;

Considerato che la Corte di Appello di Roma – Sezione 1<sup>a</sup> Penale, con sentenza n. 9364/2017, in riforma della sopra indicata sentenza del Tribunale di Rieti, ha assolto il Sig. R. G. dal reato ascrittogli “perché il fatto non sussiste”;

Visto che il Sig. R. G., con note inviate via PEC all’Amministrazione e alla Compagnia Assicurativa dell’Ente ARAG S.p.A., ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale sopra indicato, conclusosi con sentenza di assoluzione, per un importo complessivo di € 49.278,13;

Considerato che, nelle more della definizione del procedimento di rimborso delle suddette spese legali da parte della Compagnia Assicurativa dell’Ente ARAG S.p.A., il Sig. R. G. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Roma – Terza Sezione Lavoro, al fine di ottenere il rimborso della somma di € 49.278,13 per le spese legali sostenute nei diversi gradi del giudizio relativo al suddetto procedimento penale;

Visto il Decreto ingiuntivo n. 35/2020 del 02.01.2020 emesso dal Tribunale di Roma – Terza Sezione Lavoro a seguito del ricorso presentato dall'ex dipendente Sig. R. G. per il credito da lui vantato nei confronti dell'Ente, con il quale il medesimo Tribunale ingiunge alla Città Metropolitana di Roma Capitale di pagare, *“a favore del Sig. R. G., la somma di € 49.278,13 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e oltre alle spese legali che liquida in € 286,00 per spese, € 1.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e Cpa”*;

Vista la comunicazione PEC protocollo n. 5180 del 13.01.2021, trasmessa in pari data dall'Avvocatura dell'Ente allo scrivente Servizio, con la quale l'Avv. A. R., in qualità di difensore di fiducia dell'ex dipendente Sig. R. G., in relazione al decreto ingiuntivo n. 35/2020 di cui sopra, ha trasmesso la quantificazione delle somme liquidate nel predetto decreto per un importo complessivo pari a € 51.490,99 (di cui € 49.278,13 per sorte, € 372,06 per spese liquidate, € 1.300,00 per compensi, € 195,00 per rimborso forfettario 15% e € 59,80 per CNA 4%);

Visto il provvedimento emesso in data 08.01.2021 dal Tribunale di Roma – Seconda Sezione Lavoro nel giudizio di opposizione R.G. n. 7510/20, con il quale il Giudice del Lavoro ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;

Considerato:

che, in esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo n. 35/2020 provvisoriamente esecutivo, il Servizio 1 dell'UC1, con determinazione dirigenziale R.U. n. 2755/2021 del 3.08.2021, ha provveduto a dare esecuzione allo stesso e, quindi, a pagare in favore dell'ex dipendente Sig. R.G., l'importo di € 36.490,99 (di cui € 34.278,13 per sorte da decreto ingiuntivo, € 372,06 per interessi legali, € 286,00 per spese liquidate, € 1.300,00 per compensi, € 195,00 per rimborso forfettario 15% e € 59,80 per CNA 4%) quale differenza tra la somma di € 51.490,99 come sopra individuata e la somma di € 15.000,00 che l'ARAG provvederà a rimborsare al suddetto ex dipendente a seguito della copertura assicurativa;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha, comunque, presentato opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n. 35/2020 chiedendone la revoca;

che il Tribunale di Roma – II Sezione Lavoro con Sentenza n. 6969/21 ha respinto l'opposizione presentata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale confermando il decreto ingiuntivo n. 35/2020 e condannando la medesima al pagamento dell'intera somma di € 49.278,13 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo ed oltre alle spese legali che liquida in € 286,00 per spese e € 1.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e Cpa, in favore del Sig. R. G.;

altresì che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha proposto ulteriore ricorso avverso la Sentenza n. 6969/2021 in quanto il Tribunale di Roma – II Sezione Lavoro, condannandola al pagamento dell'intera somma di € 49.278,13, non teneva conto che, nelle more del giudizio di primo grado, era intervenuto il pagamento, in favore del Sig. R. G., della somma di € 15.000,00 da parte della Compagnia assicuratrice ARAG, da cui conseguiva la parziale estinzione del debito;

Vista la Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2115/24 del 28.05.2024 con la quale viene revocato il decreto ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 02.01.2020 per l'importo di € 49.278,13 e condannata la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore del Sig. R. G. della minor somma di € 34.278,13 oltre accessori di Legge; somma già rimborsata con

determinazione dirigenziale R.U. n. 2755/2021 del 3.08.2021 sopra richiamata, vista la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo citato;

Considerato tuttavia che la medesima Sentenza condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale anche al pagamento delle spese di lite per un importo di € 4.000,00 quanto al primo grado e a € 2.100 quanto al secondo grado, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, IVA e Cpa;

Viste:

la nota protocollo n. 99394 del 05.06.2024, con la quale il Servizio 1 dell'UC1 ha richiesto all'Avv. A. R., in qualità di difensore di fiducia dell'ex dipendente Sig. R. G. un preavviso di parcella indicante l'esatta quantificazione delle spese di lite;

la nota mail del 10.06.2024 con la quale l'Avv. A. R., in risposta alla nota sopra indicata e in relazione alla Sentenza n. 2115/24 del 28.05.2024, dichiarando l'esenzione dall'IVA nonché al versamento di ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 54, 89 Legge n. 190/2014 (regime forfettario agevolato), ha trasmesso il preavviso di parcella richiesto con la relativa quantificazione delle somme liquidate con la predetta sentenza per un importo complessivo pari a € 7.295,60 (di cui € 6.100,00 liquidate in sentenza, € 915,00 per rimborso spese generali 15% e € 280,60 per CNA 4%);

Visto che il Servizio non disponendo di fondi per questa tipologia di spesa, ne ha richiesto lo svincolo all'Ufficio sul capitolo SENTEN n. 110012 art. 6, con mail del 10.06.2024;

Considerato:

che l'Ufficio Bilancio della Ragioneria Generale dell'Ente con mail del 10.06.2024 ha autorizzato lo svincolo sopra citato e comunicato il numero di prenotazione 80200/2024 svincolata al Servizio UCT0101;

che, in esecuzione della sopra citata Sentenza n. 2125/2024, il Servizio 1 dell'UC1, con determinazione dirigenziale R.U. n. 2525 dell'8.07.2024 ha provveduto a prenotare sul capitolo 110012 – art. 6 – anno 2024 – prenotazione n. 80200/2024, a favore dell'ex dipendente Sig. R.G., la somma di € 7.295,60, prevedendo che solo a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio provvederà ad adottare la determinazione dirigenziale di impegno di spesa definitivo e, successivamente, a disporre il pagamento della suddetta somma;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma - II Sezione Lavoro e Previdenza, che dispone a carico della Città metropolitana di Roma Capitale le spese legali relative alla causa in materia civile di II grado iscritta al n. r.g. 393/2022, per un importo complessivo di € 7.295,60 (di cui € 6.100,00 liquidate in sentenza, € 915,00 per rimborso spese generali e € 280,60 per CNA 4%), in favore dell'ex dipendente Sig. R.G.

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 09.09.2024;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Trattamento Giuridico, sorveglianza sanitaria obbligatoria" dell'U.C. "Risorse Umane" Dott. Andrea Fusco ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, giusta delega prot. n. 0124939 del 17/07/2024, in sostituzione del Direttore dell'U.C. "Risorse Umane", ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

## **DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma - II Sezione Lavoro e Previdenza, che dispone a carico della Città metropolitana di Roma Capitale le spese legali relative alla causa in materia civile di II grado iscritta al n. r.g. 393/2022, per un importo complessivo di € 7.295,60 (di cui € 6.100,00 liquidate in sentenza, € 915,00 per rimborso spese generali e € 280,60 per CNA 4%), in favore dell'ex dipendente Sig. R.G.
2. di dare atto che la somma sopra indicata, conseguente a debiti fuori bilancio, trova imputazione come segue:
3. € 7.295,60 sul capitolo 110012 art. 6 – anno 2024 – prenotazione n. 80200/2024;

4. di dare atto, altresì, che il Servizio 1 dell'U.C. Risorse Umane provvederà ad inviare il presente atto agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 2000, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione alla Sentenza n. 2115/2024 della Corte d'Appello di Roma - sezione II Lavoro e Previdenza - di cui al precedente punto 1.